

**L. 4 agosto 1955, n. 692 <sup>(1)</sup>.**

**Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia <sup>(1/a)</sup>.**

-----  
**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1955, n. 189.

**(1/a)** Vedi, anche, l'art. 32, [D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**1.** Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:

1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle forme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso <sup>(2)</sup>.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 7 e 8 della [L. 30 ottobre 1953, n. 841 <sup>\(3\)</sup>](#);

2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;

3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.

Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:

a) alla moglie, purché non separata legalmente per la sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro <sup>(3/a)</sup>;

c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

-----

(2) Vedi, anche, l'art. 3, [L. 29 novembre 1957, n. 1177](#), nonché [L. 26 luglio 1965, n. 975](#), riportate rispettivamente, ai nn. E/III ed E/VII.

(3) Recante norme sull'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(3/a) Per l'elevazione del limite di età al 21° anno, vedi l'art. 48, [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

2. All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:

- 1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
- 2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
- 3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
- 4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;
- 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente <sup>(4)</sup>.

-----

(4) Numero aggiunto dall'art. 1, [L. 29 novembre 1957, n. 1177](#).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**3.** L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

- 1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
- 2) ospedaliera;
- 3) farmaceutica;
- 4) integrativa sanitaria <sup>(5)</sup>.

L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.

Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale <sup>(6)</sup>.

Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni su lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

-----  
<sup>(5)</sup> Comma così sostituito dall'art. 7, [L. 31 dicembre 1961, n. 1443](#), riportata al n. E/IV.

<sup>(6)</sup> Vedi [D.M. 21 dicembre 1956](#), riportato al n. E/II.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**4.** [Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché dei galenici confezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(7)</sup>, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente.

Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento <sup>(8)</sup>.

Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio <sup>(8)</sup>.

Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato <sup>(8)</sup>.

Per quanto riguarda la libertà di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sarà esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore] <sup>(8/a)</sup>.

-----  
<sup>(7)</sup> Le attribuzioni che erano dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a norma dell'art. 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), che ha disposto la costituzione del Ministero della sanità, sono state devolute a tale Ministero.

<sup>(8)</sup> La Corte costituzionale con [sentenza 6 dicembre 1960, n. 70](#), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'originario terzo comma nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, era attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della [Costituzione](#). Successivamente, detto terzo comma è stato sostituito dagli attuali commi terzo, quarto e quinto dell'art. 32, [D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

<sup>(8)</sup> La Corte costituzionale con [sentenza 6 dicembre 1960, n. 70](#), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'originario terzo comma nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, era attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della [Costituzione](#). Successivamente, detto terzo comma è stato sostituito dagli attuali commi terzo, quarto e quinto dell'art. 32, [D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

<sup>(8)</sup> La Corte costituzionale con [sentenza 6 dicembre 1960, n. 70](#), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'originario terzo comma nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, era attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della [Costituzione](#). Successivamente, detto terzo comma è stato sostituito dagli attuali commi terzo, quarto e quinto dell'art. 32, [D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

<sup>(8/a)</sup> Articolo abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato alla voce Sanità pubblica, a decorrere dal 1° giugno 1977.

---

**5.** L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2 dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

Tale onere è posto a carico:

a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla [legge 4 aprile 1952, n. 218](#) - che assume la denominazione di «Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati» <sup>(9)</sup>, - per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dell'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;

c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;

d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.

A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale <sup>(9/a)</sup>.

Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati <sup>(9)</sup>, si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della [L. 4 aprile 1952, n. 218](#) <sup>(10)</sup>, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione <sup>(11)</sup>.

-----  
<sup>(9)</sup> Per l'attuale denominazione del Fondo, vedi art. 5, comma quinto, L. 31 dicembre 1961, n. 1443, riportata al n. E/IV.

<sup>(9/a)</sup> Vedi, anche, [D.M. 4 marzo 1964](#), riportato al n. E/VI.

<sup>(9)</sup> Per l'attuale denominazione del Fondo, vedi art. 5, comma quinto, L. 31 dicembre 1961, n. 1443, riportata al n. E/IV.

<sup>(10)</sup> Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(11)</sup> Vedi ora, [L. 31 dicembre 1961, n. 1443](#), riportata al n. E/III di questa voce.

6. A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.

A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella *B* allegata al [D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213](#), modificata dall'art. 1 della [L. 19 febbraio 1951, n. 74](#), e dalla tabella *B* allegata al D.L. 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.

L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.

In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al [R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138](#) <sup>(12)</sup>, convertito nella [legge 2 giugno 1939, n. 739](#).

Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati <sup>(11)</sup>.

-----  
[\(12\)](#) Riportato alla voce Previdenza sociale.

[\(11\)](#) Vedi ora, [L. 31 dicembre 1961, n. 1443](#), riportata al n. E/III di questa voce.

---

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8, della [L. 30 ottobre 1953, n. 841](#) <sup>(13)</sup>, nonché per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge <sup>(14)</sup>.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.

-----  
[\(13\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(14\)](#) Vedi [L. 29 novembre 1957, n. 1177](#), riportata al n. E/III di questa voce.

---

**8.** In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

-----

---

**9.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto:

*a)* per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;

*b)* per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.